

DELIBERA N. 94/20/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ NOI TV
S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “NOI TV 4” LCN 666) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 3, COMMA 7, ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 2/2020 - PROC. 36/20/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 novembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*

documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la legge della Regione Toscana, del 25 giugno 2002, n. 22 (Titolo IV), recante la *"Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *"Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Toscana le funzioni di *"vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi"* ed inoltre che *"l'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria"*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, nell'ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva, accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, con atto CONT. n. 2/2020 del 30 luglio 2020, notificato in data 3 agosto 2020, ha contestato alla società Noi Tv S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *"Noi Tv 4"* Lcn 666, la presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per aver trasmesso, tra le ore 00.00 del 25 maggio 2020 e le ore 24.00 del 31 maggio 2020, programmazione per un tempo pari a 12 ore e 15 minuti non rispettando l'obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali, escluse le repliche.

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell'atto di contestazione n. 2/20 la società Noi Tv S.r.l. ha fatto pervenire le proprie memorie difensive nelle quali ha comunicato, tra l'altro, quanto segue: *“Prendiamo atto con rammarico di aver violato l'obbligo di cui all'art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS [...] dobbiamo però rilevare che tale violazione è probabilmente conseguenza anche di un periodo particolare, dove la nostra società ha dovuto intraprendere azioni di riduzione del personale (smart working) e turnazione dello stesso. La società Noi Tv S.r.l. comunica di essersi prontamente attivata al fine di rivedere e migliorare la fase di pianificazione dei palinsesti e di rafforzare il sistema dei controlli [...]”*. La società ha chiesto che la condotta tenuta, non conforme alla normativa vigente, possa essere ritenuta di lieve entità.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Toscana, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0368801 del 10 settembre 2020, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Noi Tv S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo “Noi Tv 4” per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 3, comma 7, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Toscana. Vista la natura oggettiva delle rilevazioni effettuate, sussistono, infatti, gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per il mancato rispetto, da parte del fornitore del servizio di media audiovisivo “Noi Tv 4”, dell'obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali, escluse le repliche, nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 25 maggio 2020 e le ore 24.00 del 31 maggio 2020. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sopra menzionato è esclusa dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione dei programmi televisivi.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, *“il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto”*;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a) e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione dei limitati effetti pregiudizievoli che la violazione può aver causato agli utenti e per il fatto che la condotta tenuta non ha comportato indebiti vantaggi economici per la società stessa.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società pur avendo posto in essere attività tese a migliorare la fase di pianificazione dei palinsesti, non ha eliminato né attenuato le conseguenze della violazione verificatesi.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 794.202 e un bilancio in utile;

RITENUTO, pertanto, di determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla Società Noi Tv S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Noi Tv 4", con sede in Barga (LU), Via del Ciocco, n. 6, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando

nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 94/20/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 94/20/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone